

I PRINCIPI SCIENTIFICI ELABORATI DA MASSIMO FAGIOLI

Con "Istinto di morte e conoscenza", Massimo Fagioli ha teorizzato una concezione assolutamente nuova della nascita umana:

1. Alla nascita, c'è l'uguaglianza assoluta di tutti gli esseri umani;
2. L'essere umano nasce mentalmente sano;
3. La malattia mentale è causata da particolari dinamiche di rapporto interumano;
4. La violenza è una dimensione patologica: annullamento degli altri esseri umani (nei casi più gravi l'altro essere umano è considerato come un oggetto);
5. Per la diagnosi e la cura della malattia mentale, riveste un ruolo fondamentale l'indagine sul pensiero non cosciente.

Superamento della cultura millenaria, secondo cui violenza e animalità sarebbero insite nella natura umana

L'INFERMITÀ MENTALE E L'INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE NEL DIRITTO PENALE LE IMPLICAZIONI DELLA TEORIA DELLA NASCITA

La teorizzazione di Fagioli: nuova concezione della nascita umana e della realtà psichica

Massimo Fagioli ha sempre sostenuto che la **causa di alcuni delitti in apparenza inspiegabili, particolarmente efferati, commessi talvolta da persone apparentemente normali, risiede nella malattia mentale, che può essere accertata solo "guardando" oltre il comportamento del reo e indagando il suo pensiero non cosciente.**

=> implicazioni con riguardo alla tematica della non imputabilità (o semi-imputabilità) dell'autore del reato incapace di intendere e di volere, a causa di infermità mentale (artt. 85, 88 e 89 c.p.).

TEMA E METODO DELLA RICERCA

- Esame delle disposizioni normative (artt. 85, 88 e 89 c.p.) e dell'interpretazione giurisprudenziale;
- Raffronto con i principi scientifici elaborati da Massimo Fagioli

Imputabilità e capacità di intendere e di volere

Art. 85 c.p.: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere"

Imputabilità: possibilità concreta di muovere un rimprovero al reo per il fatto commesso e quindi di applicare la pena - rilievo del fine rieducativo della pena e funzione di garanzia dell'istituto della colpevolezza (SS.UU. Pen. 9163/2005).

Capacità di intendere e di volere: presupposto dell'imputabilità

- Esecuzione del fatto: da sola non è sufficiente per la dichiarazione di colpevolezza e per l'assoggettamento alla pena;
- Ipotesi di non imputabilità: sono elencate dal legislatore (tra di esse c'è il vizio di mente).

- Presupposto dell'imputabilità è la capacità di intendere e di volere:

Capacità di intendere: capacità di comprendere il significato dei propri comportamenti e di valutarne le conseguenze (SS.UU.Pen. 9163/2005).

Capacità di volere: potere di controllare i propri "impulsi" e di agire in conformità al motivo più ragionevole/preferibile - attitudine a regolamentare la libera autodeterminazione (SS.UU. Pen., 9163/2005).

L'infermità mentale

Art. 88 c.p. (vizio totale di mente): "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere" = causa di esclusione della colpevolezza = la pena non viene applicata.

Art. 89 c.p. (vizio parziale di mente): "Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita" = attenuante = circostanza del reato che determina una diminuzione della pena.

Presupposti della non imputabilità o semi-imputabilità per infermità mentale:

- presenza del vizio di mente al momento in cui è stato commesso il reato;
- incidenza del vizio di mente sulla capacità di intendere o di volere => la valutazione del vizio di mente, rilevante ai fini della esclusione/riduzione della imputabilità, è collegata alla valutazione della capacità di intendere e di volere;

Cosa si intende per infermità mentale?

- Concetto generico e di difficile definizione;
- Pluralità di definizioni in seno alla psichiatria forense => contrasti giurisprudenziali => intervento Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. Pen., 9163/2005).

Principi di diritto espressi dalla giurisprudenza:

- infermità mentale: concetto diverso e più ampio rispetto a quello di malattia mentale (SS.UU. Pen., 9163/2005);
- nel concetto di infermità mentale rientrano anche i c.d. disturbi della personalità, a condizione che abbiano inciso significativamente sulla capacità di intendere e/o su quella di volere e che sussista il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (SS.UU. Pen., 9163/2005);
- stati emotivi e/o passionali: rilevano ai fini della non imputabilità, solo se inseriti in un quadro più ampio di infermità (SS.UU. Pen., 9163/2005);

Il rapporto tra le funzioni del perito (e dei consulenti di parte) e le funzioni del giudice

Perito: nominato dal giudice

Consulente tecnico: possibilità di nomina da parte del P.M. e delle altre parti private (garanzia del contraddittorio nella formazione della prova)

Perizia e Consulenza: sono mezzi di prova (art. 220 e ss. c.p.p.) - consentono di acquisire al processo saperi scientifici extragiuridici, estranei alla competenza del giudice

In merito al rapporto tra perito e giudice:

Perito (e CT): verifica la presenza o meno dell'infermità

Giudice: decide se l'infermità abbia inciso o meno sulla capacità di intendere e di volere del reo => sulla sussistenza o meno del nesso eziologico tra infermità e fatto concretamente commesso (SS.UU. Pen., 9163/2005).

Massimo Fagioli

Istinto di morte e conoscenza



La SINO d'oro

OSSERVAZIONI

- La valutazione in sede giudiziale riguarda - eccetto rari casi - esclusivamente la condotta cosciente del reo;
- Nella materia in esame, rivestono un ruolo fondamentale i concetti di ragione e di libero arbitrio (vedi De Simone, 2006).
- => distanza dalla concettualizzazione di **Massimo Fagioli**:
- la causa di alcuni crimini, apparentemente inspiegabili, risiede nella malattia mentale dell'autore del reato;
- la distinzione tra persone sane e persone malate, in luogo di quella tra buoni e cattivi (Fagioli M., 2007, pag. 28)
- per l'accertamento della malattia mentale, occorre considerare la dimensione inconscia del reo e, quindi, non fermarsi al suo comportamento cosciente;
- psichiatri e giudici hanno ruoli distinti: "...il magistrato giudica e condanna, il medico comprende e cura" (Fagioli, M. 2002, 50);
- Sull'aspetto dei compiti del magistrato e dello psichiatra, si vedano anche le considerazioni del dott. Francesco Dall'Olio (Dall'Olio, F. 2001).

CONCLUSIONI

- Sono rinvenibili nella giurisprudenza cenni di apertura verso una diversa visione della tematica in esame (si veda, in particolare, la Sentenza Raso);
- Si continua, tuttavia, a fare riferimento all' "autodeterminazione", alla "lucidità", al "controllo degli impulsi", richiamando in tal modo i concetti di ragione e di libero arbitrio;
- **Si rende necessaria, pertanto, una vera rivoluzione del pensiero, affinché i principi elaborati da Massimo Fagioli vengano acquisiti, in generale, dalla cultura per poi essere applicati nell'ambito del diritto.**

Solo così, si potrà delineare con certezza la distinzione tra sanità e malattia mentale e ciò anche nelle aule di giustizia.

Bibliografia

- Boraschi, A & Dall'Olio, F. & Di Maula, P. & Fagioli, M. & Fiori Nastro P. & Maconi L. et al. (2007). Accusati di indulto. Incontro con Andrea Boraschi, Luigi Manconi e Giuliano Pisapia. Il sogno della farfalla, 2/2007, 20-40. Roma: Nuove edizioni romane
- Dall'Olio, F. (2001). Il mio lavoro è chiamato ufficio di Pubblico Ministero. In F. Fagioli (Ed). In Atti degli "Incontri di ricerca psichiatrica". Roma: Nuove edizioni romane
- De Simone, G. (2006). La volontà impensata. Il nodo storico dell'insano rapporto tra giudici e psichiatri. Il sogno della farfalla, 3/2006, 39-65. Roma: Nuove edizioni romane
- Fagioli, M. (2017). Istinto di morte e conoscenza, Roma, L'Asino d'oro. (1st 1972)
- Pappagallo, E. (Ed.). (2002). Atti degli Incontri di ricerca psichiatrica. Roma: Nuove edizioni romane
- Sez..Unite Penale, Sentenza n. 9163 del 25/01/2005

*Le autrici fanno parte del Gruppo di lavoro "Diritti" del Laboratorio "Cultura, Politica, Scienza e Società" della Fondazione Massimo Fagioli

